

Gli unici interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio dell'articolo 16-bis del Tuir, per i quali è possibile, a determinate condizioni, l'aumento al 110% della relativa detrazione sono quelli riguardanti le misure antisismiche nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (si veda il capitolo 1) e gli impianti solari fotovoltaici e i sistemi di accumulo.

Non è prevista alcuna agevolazione neanche per il bonus facciate, il bonus mobili e quello giardini.

Bonus giardini e bonus mobili

Il Dl 34/2020 non ha aumentato al 110% la percentuale di detrazione del 50% e del 36%, rispettivamente, del bonus mobili e del bonus giardini, neanche come interventi cosiddetti «trainati».

Fotovoltaico e accumulo

La detrazione del 50% (che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dell'articolo 16-bis del Tuir è elevata al 110% e la relativa ripartizione non è in 10 ma in 5 quote annuali di pari importo, per le

spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, a patto che l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno dei tre interventi «trainanti» o a un intervento antisismico (articolo 119, comma 5, Dl 34/2020), che beneficino del superbonus al 110 per cento.

Limiti di spesa

Diversamente dagli altri lavori «trainanti» dell'ecobonus, che mantengono il loro «tradizionale» limiti di spesa anche con la detrazione del 110%, da ripartire in 5 anni, il legislatore ha previsto un nuovo limite di spesa per l'installazione degli impianti fotovoltaici agevolati al 110%, che è pari a 48.000 euro e comunque di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico per singola unità immobiliare.

Si tratta, quindi, di un limite autonomo rispetto a quello «tradizionale» del 96.000 euro per unità immobiliare, che rimane intatto nel caso in cui, oltre all'intervento trainante e all'impianto fotovoltaico, si decida di realizzare uno o più degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir. In questo ultimo caso, tuttavia, va ricordato che lo stesso articolo 119, comma 5, del Dl 34/2020, prevede che il limite di spesa si riduca a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, se l'installazione avviene nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica ovvero di nuova costruzione (articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), Dpr 380/2001).

Sistema di accumulo

La detrazione del 50% (dal 2021 del 36%) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dell'articolo 16-bis del Tuir è elevata al 110%, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione del 110%, con un ulteriore limite di spesa di 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo (articolo 119, comma 6, Dl 34/2020). Pertanto, i sistemi di accumulo sono agevolati al 110% solo se sono integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione del 110% (articolo 119, comma 6, Dl 34/2020), non se sono integrati con pannelli fotovoltaici che beneficino di altre percentuali di detrazione (50%) o non beneficino affatto di bonus fiscali. Il limite dei 48.000 euro, relativo ai sistemi di accumulo, non è ulteriore rispetto al limite di 48.000 euro per l'installazione degli impianti fotovoltaici agevolati al 110%, quindi, i due investimenti concorrono al raggiungimento dello stesso. Come già detto, invece, questo limite di 48.000 euro è autonomo rispetto a quello «tradizionale» dei 96.000 euro per unità immobiliare.

Fotovoltaico su singola unità

L'esecuzione di almeno un intervento trainante sulle parti comuni condominiali consente di incentivare al 110% anche gli interventi effettuati «su ogni singola unità immobiliare» del condomi-